



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

### III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento **n. 4551/2022**,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.5.2023,

CONSIDERATO CHE:

va dichiarata l'incompetenza del Tribunale in merito al procedimento esecutivo sopra indicato;

come già altrove segnalato (cfr. verbale di udienza del 13.4.2023), l'art. 1, comma 29, l. n. 206/2021 (che in virtù del successivo comma 37 si applica "ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", e quindi senz'altro al presente) ha riscritto l'art. 26-bis c.p.c. nel senso che le parole "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle parole "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

in sostanza, secondo la novellata disposizione "[q]uando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

in precedenza, il criterio determinativo della competenza era quello del "luogo ove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8172/2018) si era attestata nel senso: a) che il riferimento alle "pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma" andasse inteso come diretto a ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. le pubbliche amministrazioni menzionate nell'ampio catalogo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi senz'altro anche alle amministrazioni comunali); b) che il rinvio alle disposizioni di legge speciali "consenta ed anzi imponga l'operazione ermeneutica di individuare una sola competenza, quella del luogo in cui il cassiere o tesoriere operi come tale in concreto per la P.A. secondo l'accordo con essa stipulato (e, dunque, debba pagare per suo conto), allorquando l'esecuzione concerna crediti di una delle pubbliche amministrazioni per cui operi il sistema di cui alla l. n. 720/1984, art. 1-bis", in definitiva precludendo al creditore procedente la possibilità di scegliere il foro a seconda della (ipoteticamente differente) ubicazione della sede legale od operativa (secondo gli accordi presi con tra l'amministrazione debitrice ed il suo cassiere), dovendosi necessariamente propendere per quest'ultima";



dunque, sia detto per inciso, non corrisponde al vero la circostanza, addotta dalla difesa del creditore, che il riferimento alle “pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, quinto comma” vada inteso, secondo il diritto vivente, quale promanante dalla giurisprudenza di legittimità, come riferito alle sole amministrazioni statali;

ciò premesso, in virtù della menzionata riforma, il criterio determinativo della competenza è stato modificato nel senso che il procedimento esecutivo va incardinato innanzi al Tribunale distrettuale (su questa base operando, in via esclusiva, l’Avvocatura erariale) ove il creditore abbia la residenza o la sede;

nella Relazione di accompagnamento alla l. n. 206 del 2021 si indica quale obiettivo della novella quello di operare un accentramento del servizio di tesoreria dello Stato per ragioni di controllo della spesa pubblica;

tale prospettiva, invero, sembra testualmente riferibile alle sole amministrazioni che hanno come tesoriere la Banca d’Italia; ma l’assunto in questione (pur nella sua parzialità e quindi equivocità) attesta che si è inteso perseguire un obiettivo di “accentramento”, donde la scelta di indicare quale competente il Tribunale distrettuale (del luogo ove il creditore abbia la residenza o la sede), venendo allo stesso tempo incontro alle esigenze del creditore;

non è sconosciuta al Tribunale la tesi dottrinale che, per far fronte alla difficoltà di rinvenire un significato plausibile di tale scelta (anche tenuto conto degli obiettivi della Riforma evincibili dalla Relazione illustrativa), nonché mossa da preoccupazioni legate all’esigenza di scongiurare una eccessiva “parcellizzazione” della competenza in ordine ai procedimenti esecutivi qui in discussione, ha ritenuto che la disposizione trovi applicazione con esclusivo riferimento alle amministrazioni difese ex lege dall’Avvocatura erariale e, quindi, nell’ambito di quelle “indicate dall’articolo 413, quinto comma”, con buona approssimazione, alle sole amministrazioni statali;

senonché, la descritta interpretazione riduttiva (se non parzialmente *abrogans*, stante la medesimezza del primo inciso dell’art. 26-*bis* cit.) reca con sé l’inconveniente di lasciare “non normato” il criterio di radicamento della competenza dell’espropriazione forzata di crediti (con buona approssimazione) per tutte le amministrazioni diverse da quelle Statali; invero, va escluso che il criterio di competenza per tali fattispecie possa essere rinvenuto - per così dire, in via residuale - nel secondo comma dell’art. 26-*bis* c.p.c. e ciò per due precise (e già accennate) ragioni testuali: a) resta fermo l’incipit “onnicomprensivo” del primo comma dell’art. 26-*bis* (non intaccato dalla Riforma); b) il secondo comma si applica “fuori dai casi di cui al primo comma”;

in sostanza, dal combinato disposto dei lemmi iniziali dei due commi di cui si compone l’art. 26-*bis* si evince: a) che il primo comma riguarda (e, a normativa invariata in parte qua, continua a riguardare) la disciplina del foro dell’esecuzione forzata contro la p.a. (quando attuata, come normalmente accade, nella forma dell’espropriazione forzata di crediti); b) che il secondo comma riguarda tutti i casi in cui il debitore non sia “una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma”; ciò in quanto la prima parte di tali proposizioni normative è quella diretta a definire l’ambito di applicazione delle disposizioni, laddove la seconda parte ad individuare (con riferimento ai casi rispettivamente disciplinati) il criterio di competenza; ascrivere alla seconda parte del comma 1 (e cioè alla parte novellata) una funzione delimitativa dell’ambito “soggettivo” di applicazione della



norma stessa si risolve in una interpretazione non in linea con il tenore testuale della disposizione, vista nel suo complesso; d'altro canto, è diffusa nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per cui "nell'ermeneutica di una norma di legge, il significato delle parole e la interpretazione letterale devono assolutamente prevalere su ogni altro mezzo interpretativo (...) sicché, solo quando la lettera della legge dia luogo a dubbi, si deve andare a ricercare la *mens legis*" (Cass. n. 2290/1973), mentre più di recente si è precisato che "ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge (...), l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della 'mens legis', (...) non essendo (...) consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa" (Cass. n. 24165/2018 che si ricollega ad affermazioni piuttosto ricorrenti: v. già: Cass. n. 1255/1980; Cass. n. 3276/1979; Cass. n. 937/1975; Cass. n. 263/1974; Cass. n. 2415/1973; Cass. n. 507/1971);

in definitiva, secondo la profilata interpretazione, tenuto conto della residenza del procedente, la competenza va declinata in favore del Tribunale di Milano;

**P.Q.M.**

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in merito al procedimento sopra indicato, per essere competente il Tribunale di Milano, innanzi al quale il processo va riassunto entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento.

SI COMUNICHI.

Aversa, 10.5.2023

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

